

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Torino

COMUNE di CAMBIANO



***Rapporto preliminare
per la verifica di assoggettabilità alla VAS
del Piano del Commercio di Cambiano***

Torino, febbraio 2008

dott.ssa **Maddalena Vietti Niclot**

dott.ssa **Marina Vitale**

Anthemis Studio Associato



via pascoli, 7/c 10072 Caselle T.se – via carlo alberto, 16 10040 Leini (To)
tel 011.99.77.387 fax 011.04.32.291 anthemis.studio@gmail.com www.anthemisassociates.it

consulente storico-paesaggistico: dott.ssa **Tania Quercia**

INDICE

1. Premessa	- 2 -
2. Quadro Normativo	- 2 -
3. La fase di screening nelle procedure di VAS	- 3 -
4. Screening del Piano del Commercio di Cambiano	- 4 -
5. Criteri per la verifica di assoggettabilità alla VAS	- 6 -
5.1 Caratteristiche del Piano del Commercio	- 6 -
5.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree potenzialmente coinvolte	- 10 -
6. Conclusioni.....	15

1. Premessa

Nell'ambito della redazione della variante strutturale del PRGC del Comune di Cambiano il progettista Ing. Baffa si avvale della collaborazione dello Studio Anthemis (dott.ssa *Vietti Niclot* e dott.ssa *Vitale*) per la verifica di assoggettabilità prevista dalla normativa vigente in fatto di Valutazione Ambientale Strategica entrata in vigore in data successiva all'integrazione dello stesso PRGC con il Piano del Commercio. Il presente documento diventa quindi parte integrante del suddetto piano regolatore.

2. Quadro Normativo

Il presente rapporto preliminare è stato redatto ai sensi e in base ai seguenti strumenti normativi:

Direttiva 2001/42/CE (VAS), del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ha come obiettivo primo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 *Codice ambientale*. Nella seconda parte del Decreto legislativo si disciplina la Valutazione Ambientale Strategica.

D. Lgs. n. 4, del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

L. R. n. 40 del 14 dicembre 1998 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

D. Lgs., n. 114 del 31 marzo 1998, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. n. 59, del 15 marzo 1997*, ha rappresentato di fatto la riforma che a piccoli passi sta tentando di ottenere il risultato di liberalizzare il comparto e di porlo in grado di affrontare in maniera adeguata le sfide che l'integrazione sempre maggiore nella realtà euro-pea andranno a definire nel prossimo futuro.

L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 sul commercio, che recepisce a livello regionale quanto disposto dal D. Lgs. n. 114/1998.

D.C.R. n. 59-10831, del 24 marzo 2006, "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa" in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. La fase di screening nelle procedure di VAS

In recepimento della Dir 2001/42/CE, il D.Lgs. 4/2008 individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti sistematicamente a VAS e ne esclude chiaramente altri.

All'art. 6, comma 2 il D. Lgs. dispone che *fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: [...] che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, IV del presente decreto.* Tra i progetti elencati nell'allegato IV sopra citato, al punto 7 *Progetti di infrastrutture* sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni, troviamo la costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In base a tale articolo, si evincerebbe che il Piano del Commercio di Cambiano, che prevede la Localizzazione urbano-periferica di una zona L.2 "attività distributive di medie e grandi dimensioni", debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

Tuttavia, diversi ordini di motivazioni conducono a valutare l'ipotesi che il presente piano possa ricadere tra i casi citati invece nell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 4/2008. Quest'ultimo recita che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori del piano e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12.* Si tratta di determinare se Il Piano del Commercio di Cambiano, che prevede la localizzazione di un'area L.2. possa essere annoverato tra "le modifiche minori" del piano. Un appoggio interpretativo per la corretta comprensione della definizione "modifiche minori" si può trovare nelle Linee Guida della DG Ambiente della Comunità Europea *Attuazione della Direttiva 2001/41/CE*, al punto 3.36. Qui si specifica che l'espressione "modifiche minori" *"deve essere considerata nel contesto del piano o del programma che viene modificato e della probabilità che esso possa avere effetti significativi sull'ambiente. [...] È importante sottolineare che non tutte le modifiche implicano una nuova valutazione d'impatto ai sensi della direttiva, visto che questa non prevede tali procedure se le modifiche non sono tali da produrre effetti significativi sull'ambiente.*

Nel caso specifico, l'area in cui il Piano del Commercio prevede la localizzazione urbano – periferica di tipo L.2, si trova lungo la S.P. n. 122, nel tratto che diventa la circonvallazione dell'abitato di Cambiano, e corrisponde ad una zona che il PRG vigente classifica come De2. Le NTA così disciplinano la zona citata:

La sub-area De2 è suddivisa in tre comparti indicati con le sigle De2/1, De2/2, De2/3; la delimitazione di tali comparti è indicativa e potrà, in sede di S.U.E., essere ridefinita sulla base di un Piano Tecnico esecutivo delle infrastrutture (ex art.47 LUR) di iniziativa comunale che riguardi l'intera sub-area in modo da garantire la razionalità degli accessi e la miglior utilizzazione delle infrastrutture primarie.

I comparti De2/1 e De2/2 sono destinati ad attività direzionali-commerciali, comprese le attività ricettive. Sono tassativamente esclusi depositi e/o lavorazioni di materiali inquinanti che producano polveri, gas ecc. e siano comunque molesti ed incompatibili con l'ambiente e con le attività direzionali, commerciali e ricettive insediabili.. Il comparto De2/3 è destinato ad attività del terziario avanzato, e terziario.

Come si evince leggendo l'articolo sopra citato, la previsione del Piano del Commercio, che deroga dall'esclusione di attività commerciali della grande distribuzione, non determina dunque una modifica della destinazione d'uso, ma piuttosto una modifica nell'ambito delle Norme di attuazione.

Tale analisi ha lo scopo di verificare a priori se il Piano o programma possa eventualmente determinare effetti ambientali significativi e deve essere espletata tenendo conto dei criteri pertinenti di cui all'Allegato I del D. Lgs. 4/1998.

4. Screening del Piano del Commercio di Cambiano

Il Piano del Commercio di Cambiano è un atto di programmazione del settore commerciale ai sensi dell'art. 29 degli *Indirizzi generali di programmazione urbanistica*, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 59 – 10831 del 24 marzo 2006. Il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali costituisce, congiuntamente alla compatibilità territoriale dello sviluppo, di cui all'articolo 17, parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici che i comuni devono adottare nei tempi, con le modalità e nel rispetto dei contenuti previsti dall'articolo 4 della legge regionale sul commercio, dell'articolo 6, comma 5 del d. lgs. n. 114/1998 e della presente normativa; all'adeguamento seguono le varianti di piano regolatore generale eventualmente necessarie da approvarsi secondo le norme della L.R. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione all'assoggettabilità alla VAS, il Piano del Commercio di Cambiano, si può definire in base all'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 4/2008, come “modifica minore del piano regolatore comunale”. Infatti, l'area di localizzazione L.2 si posiziona nella parte sud orientale rispetto al concentrico, si trova interclusa tra la linea ferroviaria Torino - Alessandria e la circonvallazione che collega la S.S. 29 con il vecchio tracciato della S.P. 122 per Chieri.



Fig. 1 Foto aerea – Area di studio (tratta da google earth)

La zona attualmente non è interessata dalla presenza di costruzioni che ospitano attività di tipo commerciale e artigianale, tuttavia il PRG vigente delinea una specifica caratterizzazione del territorio vocato alla destinazione produttivo commerciale, in particolare per i sub-ambiti De2/1 e De2/2.




Fig. 2 PRGC Cambiano – Stralcio area di studio

Al fine di determinare se il Piano del Commercio in esame può avere effetti ambientali significativi e pertanto deve essere sottoposto a Valutazione ambientale, consideriamo alcune delle sue caratteristiche, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I del D. Lgs. 4/2008, *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.*

5. Criteri per la verifica di assoggettabilità alla VAS

Nel presente paragrafo vengono trattati punto per punto i Criteri indicati dall'Allegato I, in riferimento al Piano in oggetto.

5.1 Caratteristiche del Piano del Commercio

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Il Piano del Commercio stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'apertura, il trasferimento di sede e la variazione della superficie di vendita di una media struttura di vendita, subordinandolo al rispetto delle norme sulle destinazioni d'uso stabilite dal Piano Regolatore Generale Comunale, criteri per la cui corretta applicazione si fa riferimento alla D.G.R. n. 59 – 10831 del 24 marzo 2006.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Le norme contenute nei Criteri costituiscono, per la loro parte, adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 4 della L.R. 28/99, nell'ambito delle approvazioni previste dall'articolo 29 comma 3, degli Indirizzi Regionali. Il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni costituisce, congiuntamente alla compatibilità territoriale dello sviluppo, di cui all'articolo 17, parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici che i comuni devono adottare nei tempi, con le modalità e nel rispetto dei contenuti previsti dall'articolo 4 della legge regionale sul commercio, dell'articolo 6, comma 5 del D. Lgs. n. 114/1998. All'adeguamento seguono le varianti di piano regolatore generale eventualmente necessarie da approvarsi secondo le norme della L.R. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

La scelta della localizzazione commerciale L.2 risponde a due diversi ordini di criteri: da una parte, quelli dettati dagli *Indirizzi regionali di programmazione commerciale* determinati dalla DCR 59-10831 del 24 marzo 2006, dall'altra quelli relativi alla sostenibilità ambientale.

Gli obiettivi posti in base ai primi criteri sono:

- favorire la modernizzazione del sistema distributivo in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- orientare l'insediamento degli esercizi commerciali in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie tra le differenti tipologie di strutture distributive e gli altri servizi, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori;
- favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio e composto da una vasta gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in modo tale che i

consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di assortimento, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema.

Ai sensi della nuova normativa in vigore, che definisce il ruolo delle amministrazioni comunali nelle localizzazioni commerciali urbano periferiche di tipo L. 2., il Comune ritiene opportuno individuarne una all'interno del proprio territorio, in risposta alla crescita nel territorio di influenza di una marcata presenza di strutture di medie e grande distribuzione che stanno di fatto causando una concorrenza alla propria rete commerciale senza che si abbiano gli strumenti e gli elementi per poter contrastare efficacemente.

Sempre gli Indirizzi regionali di programmazione determinati dalla DCR 59-10831 del 24 marzo 2006, stabiliscono che le localizzazioni L.2 sono individuate attraverso alcuni dei seguenti parametri:

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LE LOCALIZZAZIONI L.2

Epigrafe	Parametri	Valori di riferimento
Ampiezza raggio della perimetrazione entro cui calcolare i residenti in mt.	Y.2.	1.000
Numerosità dei residenti entro il raggio di cui sopra	X.2.	1.500
Distanza stradale massima dalla perimetrazione del nucleo residenziale di cui sopra in mt.	J.2.	500
Dimensione minima e massima della localizzazione in mq.	H.2	Da 15.000 a 60.000
Distanza minima da altro addensamento urbano A.1 in mt.	W.2	1.000
Distanza stradale minima da altra localizzazione L.2 o da altra localizzazione L.3 preesistente in mt.	D.2	1.000

Fonte: Regione Piemonte DCR 59-10831 del 24 marzo 2006

La sub area individuata dal PRGC come **Zona De2** risponde ai parametri sopra elencati:

- in un raggio di 1.000 metri posto ad una distanza stradale inferiore a 500 metri (nello specifico a 0 metri dalla L2), si viene a trovare compreso praticamente l'intera parte edificata a residenza del centro urbano di Cambiano, che possiede sicuramente un numero di abitanti superiore alle 1.500 unità richieste, in quanto l'intero comune presenta una popolazione di 6.194 abitanti.
- la distanza della potenziale localizzazione dall'addensamento storico rilevante è pari a 582 metri, calcolati lungo la strada più breve, valore a cui è necessario derogare rispetto ai parametri regionali. Gli Indirizzi regionali di programmazione commerciale dispongono che i comuni nel momento in cui si dotano dei criteri di cui all'articolo 8 c. 3 del D. Lgs 114/98 possono derogare al parametro W2 solo dopo aver dimostrato che non esistono altre soluzioni possibili o che, se esistono, sono peggiori, dandone giustificazione con relazione motivata. Nel caso in questione si tratta di rilevare che la dimensione del comune è tale per cui una distanza di 1.000 dall'addensamento storico rilevante di tipo A.1 porterebbe in aperta campagna, non riuscendo comunque ad individuare aree a

destinazione produttiva che siano utilizzabili da un punto di vista commerciale. Inoltre la stessa delimitazione fisica imposta dal tracciato della ferrovia comporta di fatto una separazione netta rispetto al tessuto abitato del comune. Si ritiene pertanto che la distanza di 581 metri lineari calcolati lungo il percorso stradale più breve tra la area deputata ad essere riconosciuta come localizzazione urbano periferica non addensata di tipo L.2 e l'addensamento storico rilevante di tipo A.1, possa essere assunta come sufficiente per rispettare il parametro W.2 indicato dalla programmazione regionale;

- è un'area di 59.928 mq. di superficie territoriale, valore compreso tra i limiti posti dagli Indirizzi regionali;
- la dimensione dell'area consente di ipotizzare l'insediamento di quelle tipologie di strutture distributive che possono contribuire fattivamente alla modernizzazione del sistema distributivo, orientando l'insediamento degli esercizi commerciali in zone idonee alla formazione di sinergie tra le differenti tipologie distributive.
- La distanza stradale calcolata lungo il percorso più breve tra localizzazioni urbano periferiche, parametro D. 2, è superiore a quanto richiesto dalla normativa regionale, in quanto pur esistendo al momento altre localizzazioni urbano periferiche riconosciute nei comuni intorno a Cambiano, ed in particolare a Chieri ed a Santena, esse sono poste ad una distanza sicuramente superiore ai 1.000 metri richiesti.

Oltre ai parametri di ordine economico-commerciale, la scelta della localizzazione L.2 tiene conto anche delle criticità ambientali. La DCR 59-1083, infatti stabilisce che le esse non devono risultare nocive dal punto di vista dell'inquinamento ambientale in genere, con speciale attenzione a evitare la produzione di rumori o esalazioni nocive o soltanto molesti. In particolare l'attivazione delle tipologie di strutture distributive di maggiore dimensione, oltre al miglioramento della produttività del sistema e dei canali distributivi, non deve causare costi sociali che si possano considerare "esternalità negative" in contrasto con l'equilibrio concorrenziale da cui origina l'allocazione ottimale delle risorse. Costituiscono un esempio di costi sociali: la congestione del traffico, l'inquinamento e la desertificazione delle aree urbane, rurali e montane.

La posizione sul territorio risponde alle esigenze fondamentali di non creare situazioni con le quali si possano attivare fenomeni di esternalità negative, quali impatti ambientali, atmosferici e acustici, in quanto non vi sono recettori sensibili posti nelle vicinanze, e quali impatti sul traffico.

Inoltre, tra i Criteri del rilascio di autorizzazione commerciale, il Piano del Commercio tiene conto dei limiti a cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali ai fini della tutela dell'arredo urbano, dei beni storico artistici, culturali ed ambientali; in particolare, l'art. 19 dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni, al fine di rispettare i beni culturali e ambientali individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 s.m.i. e secondo le finalità indicate

all'articolo 6 del D. Lgs. 114/98, prescrive che *la nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di esercizi commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su edifici che ricadano nella zona urbana centrale storica oppure rientrino tra quelli riconosciuti come edifici di particolare interesse storico, sono assoggettate al rispetto di quanto disposto dagli strumenti urbanistici vigenti.*

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Al fine di verificare i potenziali effetti ambientali prodotti dall'attuazione del Piano del Commercio, sono state analizzate le seguenti componenti ambientali, delle quali sono state valutate le relative tipologie di interferenza/impatto:

Ecosistemi

- l'interferenza con aree protette, SIC, ZPS
- l'interferenza con l'assetto vegetazionale e faunistico di pregio;

Paesaggio e beni culturali

- la sottrazione di suolo alla destinazione agricola;
- l'interferenza con i centri storici e i beni culturali e storico-testimoniali

Atmosfera

- l'aumento dell'inquinamento atmosferico, dovuto all'aumento del traffico veicolare;

Acque superficiali e sotterranee

- impatto sullo stato ecologico delle acque superficiali
- impatto sullo stato chimico delle acque sotterranee

Salute pubblica

- l'aumento dell'inquinamento acustico dovuto all'aumento del traffico veicolare

5.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree potenzialmente coinvolte

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

La verifica sugli effetti ambientali attesi è stata condotta mettendo a punto un set di indicatori ambientali, suddivisi secondo le diverse componenti ambientali coinvolte. Nella presente fase di analisi, le valutazioni sono svolte traendo i dati disponibili presso gli Enti deputati allo studio, alla gestione e alla pianificazione del territorio, di livello locale e sovralocale. La griglia che segue presenta un quadro ambientale preliminare, attraverso una check-list sugli indicatori ambientali; nella griglia sono rappresentati, per ciascuna componente, gli impatti attesi rispetto all'attuazione del Piano del Commercio nel contesto ambientale interferito:

	<i>Interferenze</i>	<i>Fonte</i>	<i>Probabilità</i>	<i>Durata</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Reversibilità</i>
<i>Biodiversità, Flora, Fauna</i>						
	Aree protette	Regione Piemonte	NO	--	--	--
	Siti Natura 2000 (SIC-ZPS)	Regione Piemonte	NO	--	--	--
	Specie di Flora e Fauna di interesse rilevante	Liste rosse regionali e nazionali	NO	--	--	--
<i>Paesaggio, beni culturali</i>						
	Centri e nuclei storici	PTC Provincia Torino	NO	--	--	--
	Beni vincolati	PTC Provincia Torino	NO	--	--	--
	Verde pubblico	PRG Cambiano	NO	--	--	--
	Aree agricole con valenza ambientale	Carta dei suoli Piemonte, PRG Cambiano	NO	--	--	--
	Aree agricole di valenza agronomica	Carta dei suoli Piemonte	SI	--	--	NO
	Ambiti di pregio paesaggistico	PTC Provincia di Torino	NO	--	--	--
<i>Suolo e sottosuolo</i>						
	Classificazione sismica					
	Dissesti quiescenti o attivi	PAI, Relazione geologica PRGC Cambiano	NO	--	--	--
	Aree a rischio di esondazione	PAI, Relazione geologica PRGC Cambiano	NO	--	--	--
	Vulnerabilità dell'area	Relazione geologica PRGC Cambiano	SI	--	--	SI
	Siti inquinati	Banca dati Regionale dei Siti Inquinati	NO	--	--	--
<i>Ambiente idrico</i>						
	Stato ecologico delle acque superficiali	Piano di Tutela Regionale delle Acque	NO	--	--	--
	Stato chimico delle acque sotterranee	Piano di Tutela Regionale delle Acque	NO	--	--	--
<i>Salute pubblica</i>						
	Inquinamento acustico – ricettori sensibili	Piano di Zonizzazione acustica Cambiano	NO	--	--	--
<i>Atmosfera</i>						
	Qualità dell'aria	ARPA Piemonte	SI	--	--	SI

Come si evince dalla matrice, le componenti ambientali coinvolte dall'attuazione del Piano Commerciale risultano:

Paesaggio

L'area interessata dalla localizzazione L.2 è classificata in Classe II della capacità d'uso dei suoli, con limitazioni idriche dovute alla disponibilità di ossigeno. La sottrazione di suolo sarà irreversibile, tuttavia il fatto che l'area risulti interclusa all'interno di tre infrastrutture viarie (la S.S. 29, la linea ferroviaria, la S.P. 122) determina una forte compromissione ai fini degli usi agricoli. Ciò è ampiamente confermato dalla destinazione produttivo-commerciale imposta dal PRGC.

Suolo e sottosuolo

L'area De2 ricade in una zona che non è interessata da alcun tipo di dissesto, quiescente o attivo, e non viene classificata tra le aree a rischio di esondazione. Nella carta successiva di sintesi relativa alla "Pericolosità geomorfologia e idoneità all'utilizzazione urbanistica", si evince che la località lungo la S.P. 122, ed in particolare i terreni e le strade che fanno parte integrante della localizzazione L.2, sono in classe I, cioè sono porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica e idrogeologica sono tali da non imporre limitazioni alle scelte urbanistiche. Nella scheda di zona n. 20 della Relazione geologica allegata al PRGC, tuttavia si segnala quale "Vulnerabilità dell'area", che è "*possibile un deflusso concentrato di acqua sul piano stradale con ristagni d'acqua prolungati nel tempo*".




Fig. 3 PRG Cambiano – Carta geomorfologica, dei dissesti idrogeologici, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore - Stralcio

Ambiente idrico

Sicuramente con l'estendersi delle superfici impermeabili aumenterà il rischio di inquinare la falda sottostante. Tuttavia la prescrizione di realizzare idonei collettori per le acque meteoriche tale da recapitarle in corsi d'acqua superficiali, previo trattamento delle acque dei piazzali e parcheggi in conformità al DPGR 20/02/2006 n. 1/R, ovvero vasche di prima pioggia, vasche di accumulo, sistemi di trattamento, ecc., consentiranno di evitare tale rischio.

Le prescrizioni saranno oggetto di trattazione di apposite Norme di Attuazione relative agli Strumenti Urbanistici Esecutivi per le aree edificabili o trasformabili appartenenti all'ambito in oggetto e andranno ad aggiungersi alla definizione degli interventi d'infrastrutturazione generale dell'ambito.

Atmosfera

Nel quadro di un ambiente urbano periferico affacciato alla grande viabilità di attraversamento intercomunale, attualmente non si valuta possa esserci una variazione considerevole dei livelli di inquinamento atmosferico causato dal traffico veicolare privato, sia dell'utenza che delle merci, nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni. In termini generali, nell'area oggetto della presente relazione, relativamente alla qualità dell'aria, si riscontrano similitudini con le criticità esistenti nelle aree urbane della Regione Piemonte.

L'aumento di traffico che potrà essere indotto dalle trasformazioni ipotizzabili nella zona lungo la S.P 122, sia come viabilità principale che secondaria, induce pertanto a prevedere un aumento delle emissioni di PM10, di ossido di azoto e di monossido di carbonio. Tuttavia, l'adozione degli opportuni accorgimenti e delle tecnologie costruttive per gli edifici e per le sedi stradali o dei parcheggi, che riducano direttamente le emissioni in atmosfera mediante l'utilizzo delle tecnologie fotocatalitiche e dei materiali con quelle proprietà che consentano di trasformare chimicamente ossidi di azoto e monossidi di carbonio in sostanze innocue, limiteranno gli effetti negativi, rendendo non significativo l'apporto della nuova localizzazione sui valori attuali.

Ambiente acustico

Dal Piano di Classificazione acustica, approvato dal Comune di Cambiano con D.C.C. n. 80, del 24/11/2006 risulta che i lotti appartenenti alla futura localizzazione L.2 vedono una classificazione, dal punto di vista acustico, in parte in classe III e in parte in classe IV.

L'area non rileva infatti interferenze con ricettori sensibili presenti, in quanto le abitazioni sono da questa separate dalla linea ferroviaria mentre al confine occidentale dell'area si ubicano delle attività industriali o commerciali, la cui distanza però le pone in situazione di tutta tranquillità.

Si adotteranno ovviamente tutte le precauzioni al fine di non compromettere sotto l'aspetto acustico la situazione esistente.

Natura transfrontaliera degli impatti

Data la natura del Piano, la localizzazione dell'ambito di attuazione del Piano si può escludere ogni tipo di impatto transfrontaliero.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Non si prevedono rischi rilevanti per la salute umana o per l'ambiente, dal momento che il Piano non prevede l'insediamento di impianti nocivi o pericolosi.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Il Piano del Commercio di Cambiano rientra nell'Area di Programmazione Commerciale di Chieri, in relazione alla definizione che gli Indirizzi Regionali di programmazione della rete distributiva in sede fissa hanno determinato. L'Area di Programmazione Commerciale di Chieri è l'ambito territoriale delimitato dal comune attrattore e dai comuni con esso confinanti e da altri comuni circostanti, che identifica la posizione dominante ai fini della promozione e della tutela della concorrenza.

I comuni che appartengono a questa area sono Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Montaldo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Riva presso Chieri, Santena. Il totale della popolazione al gennaio 2006 è di 85.075.

Tuttavia, l'ambito di estensione degli impatti deve essere circoscritta alla scala locale. Gli impatti potenziali coinvolgeranno l'area di Cambiano e quella dei comuni limitrofi, in particolare Santena.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Nell'area non sono coinvolti elementi di pregio storico-culturale, naturalistico. Inoltre non sono presenti aree protette. La capacità d'uso dei suoli risulta in Classe II, tuttavia essendo l'area interclusa tra diverse infrastrutture (ferrovia, S.S. 29, Circonvallazione di Cambiano) il livello di fertilità subisce una forte compromissione. Ciò viene anche confermato dalle previsioni del PRGC che ha eliminato per quest'area la vocazione agricola, destinandola all'insediamento di nuovi impianti produttivo-commerciali.

6. Conclusioni

Dall'analisi preliminare si evince che per tali aree non vi saranno significativi effetti negativi ambientali.

Per la componente *Paesaggio* la sottrazione di suolo, pur interessando un ambito ricadente nella classe II della Capacità d'uso dei suoli, non costituisce un effetto significativo, dal momento che l'area risulta già compromessa per la sua natura di area marginale, interclusa tra diverse infrastrutture viarie (S.S. 29, S.P. 122, linea ferroviaria Torino- Alessandria-Genova). Inoltre la sottrazione di suolo agli usi agricoli potrà essere parzialmente compensato in termini ecologici e paesaggistici grazie alla realizzazione di aree verdi. Parimenti elemento di compensazione sarà la pista ciclabile prevista nell'ambito della progettazione degli insediamenti commerciali. Per la componente atmosfera, il prevedibile aumento locale delle emissioni in atmosfera dovute all'aumento di traffico veicolare non apporterà effetti significativi sullo stato attuale, se saranno previsti gli opportuni accorgimenti tecnici nella progettazione, oltre che interventi di mitigazione ambientale tramite cortine vegetate. Anche gli effetti potenziali sulla componente *Suolo e sottosuolo* potranno essere opportunamente eliminati grazie agli accorgimenti progettuali di natura idraulica.

In conclusione, si può affermare che gli effetti ambientali causati dall'attuazione del Piano del Commercio non saranno significativi, una volta impiegate tutte le possibili innovazioni tecniche disponibili per la sostenibilità ambientale dei progetti previsti. In virtù di tali conclusioni, si ritiene plausibile includere il Piano del Commercio di Cambiano tra i casi di cui all'art. 6, comma 3.